

Angelo Alibrandi
Agenzia delle Dogane - Ufficio di Alessandria



I contrassegni fiscali

I contrassegni fiscali (chiamati sino al 01/04/2010 “contrassegni di Stato”) sono delle fascette in carta filigranata, stampate dall’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, recanti una serie ed un numero identificativo univoco con l’emblema della Repubblica italiana e devono, normalmente, essere applicati a cavaliere fra il tappo di chiusura del recipiente contenente una bevanda alcolica soggetta ad accisa ed il collo del recipiente stesso in modo che, all’apertura del recipiente, il contrassegno si rompa e non possa essere riutilizzato.

Per comprendere a pieno quale sia la loro importanza occorre innanzitutto sottolineare che la gestione dei contrassegni fiscali, contabile e non, segue le strette regole delle carte valori pertanto, sin dalla loro istituzione che risale al 1945, è oggetto di rigidi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La gestione ed il controllo dei contrassegni è di esclusiva competenza degli uffici dall’Agenzia delle Dogane. Tale attività comprende l’approvvigionamento dei contrassegni fiscali rilasciati dall’Istituto Poligrafico da parte della sede centrale in Roma che, a fronte delle richieste, invia i contrassegni agli Uffici periferici i quali provvederanno alla consegna agli operatori abilitati al loro utilizzo.

Tutta la “filiera” dal 2009 è gestita attraverso procedure informatizzate che permettono un controllo costante e in tempo reale di ogni singolo contrassegno fiscale. Infatti tale procedura segue il contrassegno dalla sua consegna all’Ufficio centrale da parte del Poligrafico sino alla sua applicazione sui recipienti contenenti bevande alcoliche da parte degli operatori.

Il motivo di tali controlli risiede nel fatto che, sin dalla sua

istituzione, la presenza del contrassegno fiscale su di un recipiente rappresenta la prova che il prodotto alcolico in esso contenuto ha assolto l’accisa.

L’Amministrazione Finanziaria, infatti, segue costantemente la filiera dall’acquisto al loro impiego, attraverso le procedure indicate nell’art. 13 del Testo Unico Accise di cui al D.lvo 504/95, e nel Regolamento attuativo di cui al D. 153/2001.

Proprio in virtù del loro scopo primario, ossia essere prova dell’avvenuto pagamento dell’accisa, l’acquisto dei contrassegni fiscali è previsto solo dietro la preventiva pre-

stazione di una cauzione che deve garantire l’accisa afferente al contenuto che verrebbe legittimato dai contrassegni stessi.

Inoltre lo stesso art. 13 del TUA 504/95 prescrive che i contrassegni acquistati dall’operatore devono essere applicati entro un anno dal loro acquisto e che trascorso, tale termine i contrassegni devono essere restituiti all’Ufficio, a meno di motivata richiesta di proroga, senza restituzione del prezzo pagato all’atto dell’acquisto.

Allo stesso modo la detenzione di prodotti condizionati con contrassegno fiscale nei depositi fiscali è concessa dietro la prestazione di una garanzia che copre

il 100% dell’accisa gravante sui prodotti medesimi.

Non si cada nell’errore di pensare che i contrassegni fiscali siano la dimostrazione della solita eccessiva burocrazia tipicamente italiana infatti, i contrassegni fiscali, sono stati ritenuti necessari, anche al fine di limitare le frodi in ambito accise, ed è stata prevista la loro utilizzazione anche in Stati membri definiti “liberisti” quali ad esempio l’Inghilterra, la Francia e la Spagna.

I contrassegni fiscali hanno subito una notevole sempli-



© OICCE Times (2010)